



2024

Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

Approvato dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2024



Parte Generale



INDICE

Parte Generale

	Pag.
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.....	6
2. Modello e Codice Etico.....	7
3. Il Modello	8
3.1. La costruzione del Modello.....	8
3.2. La funzione del Modello.....	10
3.3. Principi ed elementi ispiratori del Modello.....	10
3.4. L'adozione del Modello e successive modifiche.....	11
3.5. Il rapporto tra il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	12
3.6. Il Gruppo di imprese.....	12
4. I Processi Sensibili di FINAOSTA.....	15
5. L'Organismo di Controllo interno – Regolamento.....	20
5.1. Scopo e ambito di applicazione.....	20
5.2. Nomina e composizione dell'Organismo	20
5.3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo.....	20
5.4. Convocazione, voto e delibere dell'Organismo.....	21
5.5. Obblighi di riservatezza	22
5.6. Funzioni e poteri dell'Organismo	22
5.7. Modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni	23
5.8. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	26
5.9. Modalità e periodicità di riporto agli organi societari	26
5.10. Modifiche del regolamento	27
5.11. Raccolta e conservazione delle informazioni	27
6. Adozione del Modello	28
6.1. Adozione e modifiche del Modello. Regole e Principi Generali.....	28
7. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello	29
7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	29
7.2. Informazione ai Consulenti ed ai Partner.....	29
8. Sistema disciplinare	30
8.1. Funzione del sistema disciplinare.....	30
8.2. Misure nei confronti di quadri direttivi e personale delle aree professionali	30
8.2.1. Sistema disciplinare.....	30
8.2.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni	30
8.3. Misure nei confronti dei dirigenti.....	32
8.4. Misure nei confronti degli Amministratori.....	32
8.5. Misure nei confronti dei Sindaci.....	34



8.6. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner.....	34
9. Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	36
10. Elenco reati ex D.Lgs. 231/2001	37



Definizioni

- CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Finaosta S.p.A.;
- Codice Etico: codice etico adottato da Finaosta S.p.A.;
- Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Finaosta S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- Dipendenti: tutti i dipendenti di Finaosta S.p.A., compresi i Dirigenti;
- D.Lgs. 231/2001: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- FINAOSTA: Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta S.p.A.;
- Modelli o Modello: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- Operazione Sensibile: operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest'ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);
- Organi Sociali: i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale di FINAOSTA;
- Organismo di Vigilanza (ODV): l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento;
- P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- Partner: controparti contrattuali di FINAOSTA, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d'impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili;
- Processi Sensibili: attività di FINAOSTA nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- Reati: i reati di cui gli articoli 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis*1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater*1, 25 *quinqies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies*1, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, 25 *quinqiesdecies*, 25 *sexiesdecies*, 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies* del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006 che costituiscono presupposto di responsabilità per l'Ente;
- Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta (RAVA);
- Regole e Principi Generali: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello e specificatamente individuati al cap. 6.1.



1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

Il D.Lgs. n. 231/2001, recante la “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”¹, recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che spingono verso una responsabilizzazione della persona giuridica, individuando in tale intervento un presupposto necessario ed indefettibile per la lotta alla criminalità economica. In particolare, il Consiglio d’Europa ha da tempo segnalato l’esigenza di creare un apparato sanzionatorio concretamente idoneo a tutelare gli interessi (prevalentemente economici) della nascente Unione Europea, che avesse come necessario referente anche le persone giuridiche.

Il legislatore italiano, aderendo all’orientamento che reclama l’affermazione di forme di responsabilizzazione delle persone giuridiche, ha elaborato ed approvato il decreto legislativo in esame, le cui disposizioni hanno una rilevante portata innovatrice.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati, mappati nel Decreto, cui si applica la disciplina in esame, si rimanda al successivo Capitolo 10 – Elenco Reati ex D.Lgs. 231/2001.

¹ Il Decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2001, in attuazione della delega conferita dal Parlamento dall’art. 11 della legge n. 300 del 2000, recante la “ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K3 del Trattato sull’Unione Europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997”, cui si aggiunge la “delega al governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica”.



2. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da FINAOSTA, pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di FINAOSTA allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.



3. Il Modello

3.1. La costruzione del Modello

FINAOSTA ha avviato, successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate alle norme in esso contenute.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, FINAOSTA ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale Modello rappresenti una opportunità per migliorare il proprio sistema di controllo interno, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

L'art. 6 comma 3 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e da queste ultime comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti in base al settore di attività, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità a prevenire i reati presupposto di responsabilità.

Tali codici stabiliscono le linee direttrici cui i Modelli delle singole imprese devono ispirarsi tenendo conto, naturalmente, della propria struttura ed organizzazione interna; un mero recepimento, generale ed astratto, delle linee guida non consentirebbe infatti di integrare i necessari requisiti di concretezza ed effettività (in questo senso, ad esempio, Tribunale di Roma, Ordinanza 4 aprile 2003 emessa dal Dott. Finiti, Finspa e Tribunale Milano, Ordinanza 27 aprile 2004 emessa dal Dott. Salvini, Siemens AG).

Ai fini della realizzazione del presente Modello, FINAOSTA – oltre a basarsi sulle prescrizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sulle indicazioni tratte dalla giurisprudenza più recente in materia – ha tenuto conto delle indicazioni fornite nelle Linee Guida redatte dall'ABI nel febbraio 2004, da Confindustria nel marzo 2002 (poi aggiornate nel marzo 2014 e nel giugno 2021), dei "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con ABI, Confindustria ed il Consiglio Forense e pubblicati nel febbraio 2019 nonché, da ultimo, delle considerazioni, per quanto applicabili, elaborate nell'ambito della pubblicazione recante "Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 alle società bancarie" (n. 97 del maggio 2023 dei "Quaderni di Ricerca Giuridica" a cura di Banca d'Italia).

Preliminarmente rispetto all'illustrazione specifica di tutte le singole fasi in cui è stato articolato il lavoro, occorre svolgere una breve premessa sul concetto, fondamentale nell'ambito della costruzione di un sistema di controllo preventivo, di **rischio accettabile**.

Un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi costano meno della risorsa da proteggere (come accade, ad esempio, per le automobili che, comunemente, sono dotate di un sistema di antifurto ma non sono sorvegliate da un vigilante armato).

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non fornisce una indicazione di rischio accettabile con riferimento alle cautele da adottare nell'ambito del Modello di organizzazione e controllo che, di conseguenza, potrebbe prevedere una serie potenzialmente infinita e sempre più specifica, per qualità e quantità, di controlli preventivi, con evidenti ricadute sulla normale operatività della Società.

Secondo le condivisibili indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, è necessario, nel predisporre un Modello di organizzazione e gestione, distinguere la soglia concettuale di accettabilità del rischio a seconda che le procedure debbano prevenire reati dolosi o colposi.

Nel primo caso la suddetta soglia deve essere identificata in un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento; nella seconda (relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati ambientali punibili per colpa) la stessa è rappresentata, invece, dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello e dei sottostanti adempimenti obbligatori previsti dalle norme di prevenzione nonostante la



puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/01 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, nel caso di reati dolosi, il Modello e le relative procedure di controllo devono essere implementate in modo che l'agente non solo debba volere l'evento reato – ad esempio corrompere un Pubblico Ufficiale – ma possa attuare il suo intento criminoso soltanto aggirando le disposizioni della Società. Perché il Modello di organizzazione, gestione e controllo risponda ai necessari requisiti di concretezza ed effettività, le misure che l'agente deve essere costretto ad aggirare per perseguire i propri propositi criminosi devono essere costruite in relazione alle specifiche attività della Società considerate a rischio di commissione di reati e volte ad evitare i reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambientali presupposto di responsabilità ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 puniti a titolo di colpa, l'Ente è tenuto a dotarsi di apposite sezioni del Modello di organizzazione e gestione volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi costituiti in funzione di prevenzione, sviluppando un protocollo predittivo degli infortuni sul lavoro inerente alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro nonché, nell'ambito di una distinta sezione, all'evitare l'integrazione dei reati ambientali colposi, elaborati tenendo presente gli specifici contenuti tecnici elencati, da intendersi come regole cautelari di settore. Il concetto di rischio accettabile, in tali ipotesi (in cui i reati devono essere voluti dall'agente come condotta e non come evento) è rappresentato dalla violazione delle disposizioni previste dal Modello di organizzazione nonché delle norme di prevenzione previste in materia antinfortunistica ed ambientale superando il puntuale esercizio dei doveri di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Così considerato il criterio di rischio accettabile, nel predisporre il presente Modello di Organizzazione e Gestione si è proceduto secondo le seguenti fasi:

- 1) **Identificazione dei Processi Sensibili:** attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consiglio di amministrazione, procure, disposizioni organizzative, convenzioni, ecc.). È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della società allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause.
Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare “focus” agli elementi di “compliance” e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello. I Processi Sensibili di FINAOSTA sono quelli descritti al successivo Capitolo 4.
- 2) **Effettuazione della “Diagnosi”:** sono state condotte una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Presidente, Direttore Generale, responsabile Direzione Amministrazione e Finanza, responsabile Direzione Istruttorie e Controllo Investimenti, ecc.) mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure/prassi esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, tracciabilità dei controlli, ecc.). Sulla base della situazione attuale rilevata (controlli e procedure esistenti in relazione ai Processi Sensibili), e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- 3) **Predisposizione del Modello:** il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Integrative” predisposte per le diverse fattispecie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001. Costituiscono parte integrante del Modello le procedure operative adottate dalla Società tramite approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture responsabili dell'attività.

La prima Parte Integrativa (Parte Integrativa n. 1) è denominata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs.231/2001.

La seconda Parte Integrativa (Parte Integrativa n. 2) è denominata “Reati Societari e abusi di mercato” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25 *ter* e 25 *sexies* del D. Lgs.231/2001.



La terza Parte Integrativa (Parte Integrativa n. 3) è denominata “Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25 *quater* e 25 *octies* del D. Lgs.231/2001.

La quarta Parte Integrativa (Parte Integrativa n. 4) è denominata “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro” e si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25 *septies* del D. Lgs.231/2001.

La quinta Parte Integrativa (Parte Integrativa n. 5) è denominata “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” ed è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 24 bis D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

3.2. La funzione del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentono a FINAOSTA di conformarsi alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di FINAOSTA, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a FINAOSTA di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, Dipendenti, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell’interesse della società e in particolare nell’ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Controllo sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.3. Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 3.2 e relativa al D. Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema di controllo interno in essere in azienda.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai Reati da prevenire, FINAOSTA ha individuato i seguenti:

- 1) il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;



- 2) l'Organismo di Vigilanza;
- 3) il Codice Etico;
- 4) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- 5) il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- 6) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:

- la attribuzione ad un **organismo di controllo interno** a FINAOSTA del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Controllo di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della **separazione delle responsabilità**;
- la **definizione di poteri autorizzativi** coerenti con le **responsabilità assegnate**;
- la **comunicazione** all'**Organismo di Controllo** delle **informazioni rilevanti**;

⇒ infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, è data priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore / rilevanza delle Operazioni Sensibili.

3.4. L'adozione del Modello e successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, FINAOSTA, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere con l'adozione del presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2005 e con la medesima delibera ha identificato il proprio Organismo di Controllo con l'"Internal Auditing".

Successivamente, e precisamente con le delibere del 31 ottobre 2007 e del 20 dicembre 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno ampliare il numero dei componenti l'Organismo di Vigilanza come meglio indicato al successivo capitolo 5.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Analogamente il Collegio Sindacale di FINAOSTA, presa visione del presente Modello, si è espressamente impegnato al rispetto del medesimo.



Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche delle Regole e dei Principi Generali come definiti al successivo cap. 6.1) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di FINAOSTA.

Per le altre modifiche (Processi Sensibili e procedure specifiche su cui FINAOSTA ha piena autonomia decisionale) il Consiglio di Amministrazione delega la Direzione Generale.

Le modifiche seguono, di norma, le fasi previste al precedente paragrafo 3.1.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dalla Direzione Generale.

3.5. Il rapporto tra il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In quanto società *in house* della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Finaosta S.p.A. è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 tra cui rientrano, per quanto rileva in questa sede, la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Come noto, l’ambito di applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non coincide con quello della Legge 28 novembre 2012 n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” (neppure con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articoli 24 – “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*” – e 25 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – “*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed abuso d’ufficio*”). In particolare, mentre il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 mira a prevenire la commissione di fattispecie di reato commesse nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, la Legge 190/12, più in generale, è volta a limitare il rischio di integrazione di reati contro la Pubblica Amministrazione (anche quelli commessi in danno dell’Ente di appartenenza dell’Autore).

Al riguardo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha evidenziato – nell’ambito della Determinazione n. 8 del 2015 ha evidenziato come la Legge 28 novembre 2012 n. 190 fa riferimento ad un fenomeno ampio di corruzione in cui rilevano *non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui a livello di tentativo.*

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, pertanto, costituisce parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e troverà applicazione in tutte le ipotesi in cui i fatti in contestazione non rientrano nel perimetro di operatività di quest’ultimo, vuoi perché commessi in danno di Finaosta S.p.A., vuoi perché integranti fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione non previste quali reati presupposto di responsabilità per l’Ente dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. I due documenti sono tra loro complementari così come le attività di controllo svolte dall’Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i quali si coordinano tra loro e possono svolgere verifiche congiunte.

3.6. Il Gruppo di imprese.

Nell’ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non vi è alcun cenno al fenomeno delle aggregazioni societarie.

Il Legislatore, infatti, nel delineare la disciplina della responsabilità del soggetto collettivo, fa esclusivo riferimento all’Ente singolarmente considerato, lasciando aperte le questioni relative all’operatività del D.Lgs. 231/01 nel gruppo di società.

Nell’ambito dell’aggiornamento delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” emanato da Confindustria nel marzo 2014 si sottolinea come – per quanto nel nostro ordinamento manchi una disciplina generale del gruppo – esistono tuttavia alcuni indici normativi, quali l’art. 2359 c.c. (società controllate e società collegate) e l’art. 2497 c.c. (che disciplina la responsabilità della società che eserciti attività di direzione e coordinamento su altre società) che confermano la rilevanza del fenomeno del gruppo di imprese.



Tale rilevanza, tuttavia, risulta circoscritta all'ambito economico e non si estende a quello giuridico, posto che il gruppo di società costituisce un raggruppamento di Enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche ma non assume autonoma capacità giuridica.

Il gruppo di società, pertanto, non può essere inquadrato tra i soggetti di cui all'art. 1 D.Lgs. 231/01 e, di conseguenza, deve escludersi che lo stesso sia diretto destinatario della normativa.

Naturalmente, però, è ben possibile che uno o più soggetti apicali o subordinati legati ad una società del gruppo, nello svolgimento dell'attività di impresa, commettano reati presupposto di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e che l'Ente di appartenenza sia chiamato a risponderne.

In questo caso ci si è interrogati riguardo la possibilità che la responsabilità possa estendersi anche alle altre componenti il gruppo e ciò sotto due profili:

- a. possibilità di estendere la responsabilità per un fatto commesso da un soggetto appartenente alla società capogruppo agli Enti controllati.
- b. possibilità che la responsabilità per un fatto di reato commesso da un soggetto appartenente ad una società controllata si estenda alla società *holding* sulla base del riconoscimento di un "interesse di gruppo".

La prima ipotesi è stata esclusa in quanto, pur essendo le controllate soggette al potere di direzione e coordinamento della controllante ai sensi dell'art. 2359 c.c., a tali società non può essere imputata – sulla base della mera appartenenza al Gruppo – alcuna responsabilità per i reati commessi da soggetti funzionalmente collegati alla controllante e nell'esclusivo interesse o vantaggio della stessa.

Con riferimento all'ipotesi sub b) la giurisprudenza formatasi sul tema (si vedano in particolare Cass. Pen. Sez. V, 20 giugno 2011, ud. 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest Servizi S.r.l. e, sul concetto di controllo, Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2014, ud. 20 dicembre 2013, n. 2658, Ilva S.p.a. e Riva Fire S.p.a.) pare concorde nell'escludere la possibilità di un'illimitata estensione di responsabilità fondata sull'automatismo – ritenuto inaccettabile – per cui l'appartenenza di una società ad un gruppo implica necessariamente che le scelte compiute perseguano un interesse che trascende quello proprio e siano invece imputabili all'intero raggruppamento o alla controllante.

In particolare, si ritiene che la capogruppo possa essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'ambito dell'attività della controllata soltanto nell'ipotesi in cui:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto oltre che della controllata anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante provato in maniera concreta e specifica.

Da ciò si evince come non esista una generica posizione di garanzia in capo alla società controllante, il cui coinvolgimento può derivare soltanto dall'eventuale concorso dei propri apicali o subordinati nella realizzazione del delitto presupposto sempre che, naturalmente, risultino integrati anche tutti gli altri criteri di ascrizione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 (in tal senso Cass. Pen. Sez. V, 20 giugno 2011, ud. 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest Servizi S.r.l. e Trib. Milano, ordinanza Dott.ssa Sechi del 20 settembre 2004, I.V.R.I. Holding S.p.a.

L'assenza di disciplina del fenomeno delle aggregazioni societarie si riverbera anche sulla questione relativa all'unicità o alla duplicazione dei Modelli organizzativi nell'ambito del gruppo ed in particolare sulla possibilità di predisporre un unico Modello identico per tutte le società che lo compongono.

Al riguardo tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno ritenuto inidonea ai fini di prevenire il rischio di integrazione di fattispecie di reato l'adozione di un unico Modello di gruppo.

In tal senso si esprimono altresì le linee guida predisposte da Confindustria del marzo 2014 e del giugno 2021 ove si sottolinea come "ogni società del gruppo è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo".



Tale attività potrà essere condotta tenendo conto delle eventuali indicazioni generali conferite della holding, ma senza che questo comporti una limitazione di autonomia delle controllate.

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello organizzativo, infatti, consente di avere un documento calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa e di confermarne l'autonomia nel gruppo, così ridimensionando il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Negli stessi termini è opportuno che ogni società del gruppo istituisca un proprio organismo di vigilanza – distinto anche nella scelta dei singoli componenti – così garantendo i requisiti di autonomia ed indipendenza che devono caratterizzarne la composizione e, di conseguenza, l'agire.

Nell'ambito delle aggregazioni societarie, pertanto, ogni unità del gruppo deve rilevare nella propria specificità.

Finaosta S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento *ex* articoli 2497 - 2497 *sexies* c.c. nei confronti di Aosta Factor S.p.A.; quest'ultima è inclusa nel perimetro di consolidamento integrale della Capogruppo e, pertanto, il bilancio della stessa concorre alla stesura del bilancio consolidato di Finaosta S.p.A.

Le forme di collaborazione e coordinamento sono garantite, in particolare, da due Comitati costituiti presso Finaosta S.p.A., ovvero il Comitato di Direzione di Gruppo ed il Comitato Crediti di Gruppo.

Aosta Factor S.p.A. ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e nominato l'Organismo di Vigilanza; Finaosta S.p.A. verifica che il Modello della controllata sia coerente rispetto ai principi generali ed ai criteri di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Finaosta S.p.A. può prevedere flussi di informazione specifici dalla controllata verso la controllante.



4. I Processi Sensibili di FINAOSTA

Finaosta S.p.A. è una società a totale controllo pubblico, “*in house*” secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i., con la Regione Autonoma Valle d’Aosta quale Socio unico.

La Società è stata istituita con Legge Regione Autonoma Valle d’Aosta 28 giugno 1982 n. 16, successivamente abrogata ed integralmente sostituita dalla Legge Regione Autonoma Valle d’Aosta 16 marzo 2006 n. 7.

Quest’ultima, per il tramite dell’articolo 3, comma 1, attribuisce a Finaosta S.p.A. l’oggetto sociale di “*concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere ed a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione*”.

Finaosta S.p.A. svolge quindi funzioni di una c.d. società finanziaria regionale.

Le finalità previste dalla Legge istitutiva vengono perseguite, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l’ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese pubbliche e private e di enti pubblici con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale.

Finaosta S.p.A. può intervenire anche a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio regionale oppure a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale che attuino iniziative al di fuori dello stesso purché funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

- assumere partecipazioni, tendenzialmente temporanee, in società di capitali, anche straniere, già costituite o da costituire, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;
- concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- fornire consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e societaria e di strategia industriale;
- assumere incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione affidati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;
- compiere, per l’attuazione degli interventi di cui ai punti che precedono, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria o semplicemente utile per il conseguimento dell’oggetto sociale
- gestire fondi di rotazione, alimentati da provvista fornita dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e/o da Finaosta S.p.A. stessa, finalizzati alla concessione di finanziamenti a favore dei soggetti indicati nelle leggi regionali di istituzione dei fondi stessi e regolamentati da apposite convenzioni;
- attuare interventi utilizzando i fondi speciali di cui all’articolo 6 della Legge Regione Autonoma Valle d’Aosta 16 marzo 2006, n. 7, su incarico della Giunta regionale, nonché svolgere attività di mandataria per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- provvedere, utilizzando i fondi speciali di cui all’articolo 6 della Legge Regionale 16 marzo 2006, n. 7, alla progettazione, costruzione, acquisto e locazione di immobili da utilizzare ai fini industriali (per produzione di beni e servizi), commerciali o turistici, da gestire o da alienare; per il raggiungimento di tali obiettivi, Finaosta S.p.A. può acquistare e lottizzare terreni e fabbricati.

Finaosta S.p.A. opera:

- a) in gestione ordinaria: operazioni poste in essere con il patrimonio netto della Società (interventi sul capitale di rischio, sul capitale di debito, provvista per operazioni di *leasing*);
- b) in gestione speciale: operazioni poste in essere su indicazione e tramite fondi stanziati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- c) mediante la gestione di fondi di rotazione destinati a specifici settori/ambiti (a favore di imprese o dell’edilizia residenziale privata).



Nonostante qualche ormai isolato orientamento dottrinale di segno contrario, non vi sono più dubbi circa l'applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 alle società a partecipazione pubblica.

L'aspetto è stato chiarito dall'ANAC nell'ambito delle Linee Guida approvate con Delibera n. 11134 dell'8 novembre 2017 (*“Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*) i cui contenuti sono stati confermati nei successivi Piani Nazionali 2019 e 2022 adottati, rispettivamente, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e n. 07 del 17 gennaio 2022) e cristallizzato dalla giurisprudenza in materia (che – dopo qualche invero isolato tentennamento – ha affermato l'assoggettabilità degli enti pubblici economici al D.Lgs. 231 del 2001, evidenziando che «il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica»³)

L'attuale organizzazione interna di Finaosta S.p.A. prevede un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, un Direttore Generale, una Direzione Operativa, una Direzione Amministrazione Personale e Acquisti, diverse Aree e Servizi, ciascuno con un proprio Responsabile, un *Chief Risk Officer* interno, le Funzioni *Compliance* ed *Internal Audit* esternalizzate.

Deleghe e poteri attualmente in essere sono rappresentati nell'ambito del documento recante **“Schema dei Poteri delegati”** approvato in applicazione della **“Politica in materia di schema delle deleghe di poteri”**.

I due documenti si intendono in questa sede integralmente richiamati unitamente alle disposizioni contenute nelle norme aziendali che, ad integrazione dello stesso, possono conferire ulteriori poteri e deleghe.

Sulla base degli stessi si ritiene che, allo stato, assumano la qualifica di apicali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 i **Componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale**.

La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 ha introdotto, con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, di individuare il preposto o i **preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**.

Tra i compiti attribuiti a quest'ultimo in forza della novella legislativa rientrano quelli di:

- **Sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di **salute e sicurezza** sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- In caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire per modificare il comportamento non conforme** fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività** del lavoratore e informare i superiori diretti;
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente** l'attività e, comunque, **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Alla luce di tali disposizioni si ritiene che anche **il/i preposto/i individuato/i siano, limitatamente alle attività svolte in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs n. 231/2001.**

Dall'analisi dei rischi condotta da FINAOSTA ai fini del D.Lgs.231/2001 è emerso che i Processi Sensibili per i quali sono state implementate specifiche parti integrative del Modello riguardano:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) i reati societari e abusi di mercato - reati tributari;

³ In tal senso Cass. Pen. Sez. II, 21 luglio 2010 n. 28699.



- c) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- d) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- e) i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati.

Le principali attività individuate e potenzialmente connesse con i **Processi Sensibili** sono di seguito elencate:

a) reati commessi nei rapporti con la P.A.³ che richiedono, per la loro commissione, il dolo

- attività di gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la Pubblica Amministrazione e in particolare con la Regione (stipula e accettazione convenzioni, accettazione mandati, invio flussi informativi periodici);
- attività di gestione, erogazione e recupero dei finanziamenti, contributi, corrispettivi e rimborsi spese;
- attività di valutazione dei beni ricevuti in garanzia;
- attività di gestione di pareri e consulenze su mandato della Regione;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- gestione (acquisto, vendita, monitoraggio periodico) delle partecipazioni;
- gestione delle gare d'appalto e assegnazione di beni e/o servizi per conto proprio e conferimento incarichi di consulenze;

mentre la seguente attività è valutata astrattamente "strumentale" alla commissione di un reato nei confronti della P.A.:

- gestione del personale (assunzioni, promozioni, ecc).

b) reati societari e abusi di mercato che richiedono, per la loro commissione, il dolo o in limitate ipotesi contravvenzionali la colpa e reati tributari che richiedono, per la loro commissione, il dolo

- gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo;
- gestione dei rapporti con i sindaci e con i soci in relazione allo svolgimento delle attività di controllo;
- gestione delle operazioni di restituzione conferimenti, di riduzione capitale sociale, di ripartizione di utili o riserve, di formazione fittizia del capitale, di acquisto - sottoscrizione azioni sociali con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve;
- gestione delle partecipazioni;
- gestione della comunicazione degli interessi degli amministratori;
- negoziazione di contratti di acquisto di beni e servizi;
- gestione delle operazioni connesse con l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- gestione delle informazioni e dell'attività di investimento mobiliare - gestione della liquidità;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione;
- gestione dei pagamenti;
- gestione degli adempimenti fiscali.

c) delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che richiedono, per la loro commissione, il dolo

- predisposizione e aggiornamento della procedura operativa e relativa diffusione a tutto il personale;
- identificazione della clientela e del titolare effettivo del rapporto/operazione;
- registrazione e gestione dei rapporti/operazioni e conservazione della relativa documentazione;
- adeguata verifica della clientela, della causa e degli scopi dell'operazione, del merito di credito;

³ Questi reati possono essere commessi nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. oppure nei limiti in cui la Società stessa possa assurgere ad espressione della P.A. in quanto entità a totale partecipazione pubblica assoggettata ad immanente controllo ed indirizzo pubblicistico.



- controllo costante sul cliente, sul corretto e congruo utilizzo dei fondi ricevuti;
- mappatura e continua valutazione del grado di rischio di riciclaggio;
- individuazione operazioni sospette, segnalazione e aggiornamento indici di anomalia;
- utilizzo e aggiornamento delle black list;
- definizione delle modalità e dei tempi di gestione dell'attività di formazione ai dipendenti oltre che quella di aggiornamento sulla normativa.

L'introduzione del reato di autoriciclaggio individua quali ulteriori processi sensibili:

- la gestione delle risorse finanziarie;
- la predisposizione e gestione delle dichiarazioni fiscali.

d) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che richiedono, per la loro commissione, la colpa

- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestione delle emergenze, gestione della sorveglianza sanitaria, gestione della informazione/formazione, gestione degli incendi e infortuni e delle violazioni significative a norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro;
- gestione dei contratti di appalto e opera; acquisto di impianti, macchine ed attrezzature; realizzazione e/o modifica di impianti e strutture; gestione delle manutenzioni, gestione dei luoghi di lavoro degli agenti chimici, fisici e biologici;
- nomina e consultazione RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione), medico competente, RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- gestione DPI (dispositivi di protezione individuale);
- individuazione dei soggetti, dipendenti e non, coinvolti nel sistema di controllo ai sensi delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro definendo le rispettive responsabilità;
- aggiornamento procedure operative.

e) Delitti informatici e trattamento illecito di dati che richiedono, per la loro integrazione, il dolo:

- Gestione operativa dei sistemi informativi aziendali ed in particolare: gestione del patrimonio informativo; attribuzione Conti ed autorizzazioni; gestione processo di *change management* del gestionale aziendale; manutenzione dei *server* della Società; gestione dei *software* applicativi installati; utilizzo dei *computer* ed in generale degli strumenti informatici di proprietà di Finaosta S.p.A.; gestione delle credenziali di accesso al *server*, ai PC ed agli strumenti informatici; utilizzo della posta elettronica aziendale; utilizzo della rete *internet* e dei relativi servizi; accesso ai gestionali).
- Elaborazione e gestione di documenti informatici ed in particolare: elaborazione buste paga, cedolini, modello CU, ecc. e trasmissione della stessa ai dipendenti (attività ad oggi esternalizzata); elaborazione e gestione della documentazione relativa alle procedure di gara d'appalto gestite telematicamente tramite *software* o portali informatici *ad hoc* secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- Gestione dei rapporti con Banca d'Italia ed in particolare: accesso al portale *Infostat – UIF* al fine di procedere alla comunicazione delle operazioni registrate nell'Archivio Unico Informativo ed alla segnalazione di Operazioni Sospette; accesso alla Centrale dei Rischi per effettuare le segnalazioni periodiche previste dalla normativa di riferimento (segnalazione mensile antiriciclaggio aggregata SARA, basi segnaletiche 3 – 4 – YF – COREP/Q2 – LGD e 7, eventuali ulteriori segnalazioni richieste dall'Autorità).
- Gestione dell'Archivio Standardizzato ed in particolare: inserimento nuove registrazioni in archivio Unico provvisorio; correzione scritte in anomalia in ambiente AUI provvisorio (senza necessità di rettifica); correzione – mediante rettifica – delle scritte passate nell'Archivio Unico Definitivo; verifica dei tracciati dei diagnostici effettuati; monitoraggio attività svolta dagli Utenti.
- Accesso agli applicativi di Aosta Factor S.p.A. nell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento.



Gli approfondimenti svolti sui reati di; falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo; delitti in materia di violazione del diritto d'autore; delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; reati ambientali hanno evidenziato **potenziali rischi di commissione valutati comunque limitati o marginali** in relazione al business aziendale svolto dalla Società. Per questi reati non sono state previste specifiche parti integrative al Modello sebbene in taluni casi siano presenti procedure operative che regolamentano l'attività (es: aspetti informatici, gestione del contante, gestione dei beni immobili aziendali).

Infine si sottolinea come i rischi derivanti da delitti contro l'industria e il commercio; delitti di criminalità organizzata; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; delitti contro la personalità individuale; impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; razzismo e xenofobia; frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; contrabbando, delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici appaiono **non concretamente ipotizzabili** come casi di responsabilità amministrativa dell'ente nello svolgimento della tipica attività societaria.



5. L'Organismo di Controllo interno – Regolamento

5.1. Scopo e ambito di applicazione

In applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» è istituito presso la Finaosta S.p.A. un Organismo di Vigilanza con il compito di monitorare, valutare ed implementare il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e risulta essere un organo consultivo e propositivo nei confronti di quest'ultimo.

5.2. Nomina e composizione dell'Organismo

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo è un organo collegiale costituito, di norma, dai componenti del Collegio Sindacale. Qualora ritenuto opportuno e dando le opportune motivazioni, l'Organismo può essere integrato da uno o più soggetti interni e/o esterni di indiscussa professionalità, esperienza e prestigio nell'ambito dei controlli e/o in tematiche di natura legale - penalistiche. L'Organismo nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.

Non possono fare parte dell'Organismo di Vigilanza i soggetti destinatari di una sentenza di condanna anche non passata in giudicato o di sentenza di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare quelli presenti nel D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta dell'Organismo, provvede a dotare quest'ultimo, tramite apposita delibera, di un fondo che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

In conformità ai principi di cui al D.Lgs.231/2001, non è consentito affidare in outsourcing la funzione dell'Organismo di Controllo. È possibile affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Controllo.

5.3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo

I membri dell'Organismo designati restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati; ad ogni rinnovo del Consiglio il neo eletto Organo Amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo di Vigilanza. I membri dell'Organismo possono essere rieletti per 3 volte e per un periodo massimo di anni pari a 9.

La **revoca** delle funzioni di Organismo di Vigilanza può avvenire soltanto per **giusta causa** con ciò intendendosi una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quali:

- omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta da consegnare al Consiglio di Amministrazione;
- omessa verifica a seguito di segnalazioni relative alla commissione o alla presunta commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 nonché alla violazione o presunta violazione del presente Modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico;



- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito ovvero in ordine ai compiti previsti dall'art. 6 D.Lgs. 231/01;
- grave violazione degli obblighi di riservatezza.

Costituisce causa di **decadenza** dalla funzione di componente l'Organismo di Vigilanza la perdita del possesso di uno dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

In particolare, integrano causa di decadenza:

- l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza legate alla carica;
- un'infermità che comporti l'impossibilità di svolgere le funzioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. cancellazione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero dall'Albo degli Avvocati);
- un grave inadempimento nei propri doveri;
- il fatto che la Società abbia subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero abbia concordato una sentenza di applicazione pena, c.d. patteggiamento, nell'ambito della quale il Giudice Penale abbia rilevato l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- una sentenza di condanna – o di applicazione pena, c.d. patteggiamento – ancorché non passata in giudicato, a carico del singolo componente e relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 231/01;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del singolo componente l'Organismo di Vigilanza, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di uno o più membri effettivi dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente di quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. È fatto obbligo al Presidente di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

5.4. Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del membro più anziano, ogni volta che sia ritenuto opportuno da un membro. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di Vigilanza di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi. Resta naturalmente inteso che il Consiglio d'Amministrazione potrà richiederne in qualsiasi momento la convocazione indicando le ragioni e fissando gli argomenti da discutere.

La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, due giorni lavorativi prima di tale data.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano.



Ciascun membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere dell'Organismo di Vigilanza sono validamente assunte se adottate con il consenso di tanti membri dell'Organismo di Vigilanza che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti complessivamente ai membri presenti.

Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, approvato nella riunione successiva dagli intervenuti e custodito presso la Sede societaria a cura del Segretario.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere fatta constatare dal verbale della seduta.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione la delibera si ritiene invalida qualora, senza il voto del membro dell'Organismo di Vigilanza che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

La convocazione dell'Organismo di Vigilanza è trasmessa dal Presidente anche al Responsabile della prevenzione della corruzione, che può partecipare alla discussione dei punti all'ordine del giorno che rientrano nella competenza assegnata alla sua funzione e può proporre ulteriori punti da trattare.

5.5. Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la legislazione vigente in materia di privacy.

In virtù di quanto stabilito dal Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali recante prot. U. 0017347 emesso in data 21 maggio 2020 l'Organismo di Vigilanza viene qualificato come "autorizzato al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679.

Finaosta S.p.A. provvede a consegnare ai componenti specifico atto contenente le indicazioni per procedere al trattamento bilanciate con gli irrinunciabili profili di autonomia propri dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza è sempre tenuto a trattare eventuali dati o informazioni che assumano carattere *price sensitive* in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.).

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

5.6. Funzioni e poteri dell'Organismo

Fermo restando che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;



- sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Sul piano più strettamente operativo l'Organismo di Vigilanza deve provvedere a condurre ricognizioni sull'attività aziendale, effettuare periodiche verifiche su specifiche operazioni, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, oltre a promuovere idonee iniziative per la diffusione del Modello.

Nell'espletamento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio della attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte dei Dipendenti ed in particolare dei Dirigenti eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato, i rapporti con le Società di service, con i consulenti e con i partner che operano per conto della Società nell'ambito delle operazioni sensibili e le operazioni straordinarie della Società.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di poteri di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore della società e poter dialogare pariteticamente, quindi senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica che ne possa condizionare l'autonomia di giudizio, anche con i vertici della Società.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti indicati, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- richiedere ai Dirigenti e a tutto il personale dipendente l'esibizione e/o la produzione di ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso ai sensi del Decreto;
- richiedere al Consiglio di Amministrazione di ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- richiedere ai Dirigenti di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza si avvale anche del Servizio Controllo Interno per lo svolgimento delle proprie verifiche su particolari processi ed attività aziendali.

L'adozione di eventuali sanzioni disciplinari rispetterà quanto previsto al capitolo 8 e comunque l'Organismo di Vigilanza potrà al limite effettuare una valutazione delle stesse.

5.7. Modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza, se del caso previa delibera del Consiglio di Amministrazione, provvede a comunicare alle strutture della Società i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione del responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione.

Costituiscono in ogni caso oggetto di comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- a) la bozza del bilancio di esercizio;
- b) ogni variazione dell'organigramma della Società;
- c) ogni variazione allo Schema dei poteri delegati approvata dal Consiglio di Amministrazione;



- d) ogni eventuale variazione relativa alla composizione dell'organo amministrativo;
- e) l'avvio di procedimenti giudiziari o amministrativi a carico di Finaosta S.p.A.;
- f) eventuali ispezioni o perquisizioni presso le sedi della stessa;
- g) verbali, contestazioni, rilievi da parte di Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie funzioni di Vigilanza nonché ogni comunicazione o richiesta da parte di quest'ultima da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- h) verbali, contestazioni, accertamenti da parte della Guardia di Finanza o dell'Autorità Giudiziaria;
- i) la pendenza di procedimenti giudiziari a carico di esponenti della Società (apicali o dipendenti) o di ignoti ma riferiti ad attività svolte per conto di FINAOSTA sia relativi a reati presupposto di responsabilità a carico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 che rilevanti con riferimento alle procedure ed ai Regolamenti richiamati dal Modello o dal Codice Etico (quali ad esempio reati contro la Pubblica Amministrazione anche se contestati come commessi in danno della Società): in particolare dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza la notifica dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., l'applicazione di una misura cautelare, personale o reale, di cui al Libro IV del codice di procedura penale, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis* c.p.p., la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p., la notifica del decreto di giudizio immediato di cui all'art. 456 c.p.p., la notifica del decreto penale di condanna *ex art. 460* c.p.p., la notifica del decreto di citazione a giudizio *ex art. 552* c.p.p., la pronuncia di una sentenza di condanna o assoluzione sia in primo grado che in appello che da parte della Corte di Cassazione, la pronuncia di una sentenza di applicazione pena *ex art. 444* c.p.p.;
- j) l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di esponenti di FINAOSTA e le loro risultanze (applicazione della sanzione o archiviazione);
- k) la conclusione di operazioni finanziarie rilevanti per consistenza economica, grado di rischio, coinvolgimento di parti correlate;
- l) o di ignoti ma riferiti ad attività svolte per conto di
- m) ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 o dei regolamenti richiamati nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- n) ogni altra informazione che l'Organismo di Vigilanza riterrà utile indicare nell'ambito di apposita procedura che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I componenti l'Organismo sono tenuti ad astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero, in ogni caso, per scopi non conformi all'esercizio o delle proprie funzioni, salvo il caso di espressa e motivata autorizzazione da parte degli interessati.

Gli stessi sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge, da ordini dell'Autorità Giudiziaria ovvero dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Detto vincolo non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità mentre può essere opposto a qualsiasi altra carica o funzione sociale.

Segnalazione di illeciti o di violazione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo:

Sia i soggetti apicali che i dipendenti di FINAOSTA sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti illeciti o in ogni caso contrari al contenuto delle disposizioni previste dal presente



Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero dal Codice Etico adottato dalla Società di cui siano venuti a conoscenza.

Gli stessi sono tenuti altresì a segnalare ogni dubbio relativo alla possibile integrazione di uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

L'omessa segnalazione integra una violazione passibile di sanzione così come, e lo si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, la segnalazione – con dolo o colpa grave – di circostanze rivelatesi infondate

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate:

- a mezzo posta all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di Finaosta S.p.A., Via Bonifacio Festaz n. 22, 11100 AOSTA (AO) con indicazione del fatto che trattasi di comunicazione riservata;
- a mezzo *mail* inviata alla casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza: organismodivigilanza231@finaosta.com Le credenziali d'accesso alla suddetta casella di posta sono nella disponibilità dei soli Componenti l'Organismo di Vigilanza i quali sono chiamati a monitorare quotidianamente l'eventuale presenza di segnalazioni. L'indirizzo *mail* è comunicato a tutti i destinatari del presente Modello tramite apposita circolare ovvero mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

I Componenti l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a verificare che l'autore della segnalazione non subisca, esclusivamente per tale circostanza, conseguenze negative nell'ambito del rapporto lavorativo ed in particolare che lo stesso non venga sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

A norma dell'art. 19 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 il licenziamento ritorsivo o discriminatorio in danno del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di lui. L'onere della prova riguardo l'estraneità della segnalazione rispetto ai motivi che hanno determinato il licenziamento, il demansionamento o una delle altre misure appena ricordate grava sul datore di lavoro.

Il segnalante vittima di una misura ritorsiva può attivare le misure previste dagli articoli 17-19 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (tra cui la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione) e richiamate nella "Procedura n. 66 – Segnalazioni Whistleblowing",

I Componenti l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a garantire la riservatezza riguardo i contenuti delle segnalazioni ricevute sino alla conclusione delle attività di istruttoria agli stessi demandate; la violazione di tale obbligo costituisce, a norma del paragrafo 6.5. giusta causa di revoca del Componente l'Organismo.

L'obbligo di riservatezza si estende anche agli eventuali consulenti esterni dell'Organismo di Vigilanza; nel loro caso la violazione può comportare la risoluzione del contratto in essere.

L'identità del segnalante il quale non si sia avvalso degli strumenti che consentono di garantire l'anonimato di cui nel prosieguo ovvero che sia stato in qualche modo identificato in considerazione dei contenuti della segnalazione non può essere rivelata salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria nell'ambito:

- di un procedimento penale nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- del procedimento contabile avanti la Corte dei Conti alla chiusura dell'attività istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata al titolare del potere disciplinare ed all'incolpato soltanto nel caso in cui ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- a) vi è consenso del segnalante; b) la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'obbligo di riservatezza si estende anche agli eventuali consulenti esterni dell'Organismo di Vigilanza; nel loro caso la violazione può comportare la risoluzione del contratto in essere.

Ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 la Società ha altresì attivato un canale di segnalazione idoneo a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della



persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La **gestione** del canale di segnalazione è **affidata**, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, **al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**.

Il segnalante può procedere mediante collegamento al *link* <https://finaosta.whistleblowing.it> pubblicato sul sito istituzionale e comunicato a tutti i dipendenti mediante apposita circolare; tale canale consente di effettuare segnalazioni in via informatica anche in forma anonima.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riceve una comunicazione sull'indirizzo di posta elettronica allo stesso riservato riguardo l'avvenuta segnalazione ed ha la possibilità di verificare i contenuti della stessa senza però poter avere informazioni riguardo l'autore.

Nel caso in cui la segnalazione abbia rilevanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero del presente Modello, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza lo comunica formalmente al Componente l'Organismo di Vigilanza con le modalità previste dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, dalle Linee Guida adottate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e dalla "Procedura n. 66 – Segnalazioni Whistleblowing" adottata dalla Società.

Quest'ultima disciplina le modalità di funzionamento del canale di segnalazione ed in questa sede si intende integralmente richiamata.

Le modalità di funzionamento del canale di segnalazione e gli scopi per cui lo stesso è istituito sono oggetto di attività di formazione obbligatoria rivolta ai dipendenti.

5.8. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

L'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finaosta S.p.A. operano in maniera coordinata e reciprocamente informata al fine di predisporre misure adeguate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito delle attività svolte dalla Società (anche mediante ipotesi di reato che comportino un danno in capo alla Società).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza partecipa alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza salvi i soli casi in cui l'Organismo valuti l'opportunità di non coinvolgerlo, almeno nelle fasi iniziali della trattazione di un argomento.

L'Organismo di Vigilanza verifica che gli obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza siano coerenti con la struttura della Società e con il Modello di organizzazione, gestione e controllo dalla stessa adottato.

L'Organismo di Vigilanza e il RPCT possono svolgere verifiche congiunte con riferimento ad attività per cui si ravvisano profili di rischi sia sotto il profilo del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della responsabilità amministrativa degli Enti, sia sotto il profilo della prevenzione del rischio corruzione (anche in danno della Società).

Qualora ritengano preferibile procedere in autonomia, l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza condividono gli esiti delle rispettive verifiche.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle funzioni di OIV attribuite dal Consiglio di Amministrazione, monitora lo stato delle pubblicazioni nell'ambito della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale

5.9. Modalità e periodicità di riporto agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza dovrà *predisporre un piano annuale delle verifiche* previste per l'anno successivo, da consegnare al Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dello stesso. Tale piano dovrà indicare le attività che l'Organismo di Vigilanza intende svolgere per accertare:



- *l'adeguatezza della mappatura delle aree di attività a rischio;*
- *l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;*
- *l'effettiva conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del personale della Società;*
- *la conformità al Modello dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;*

e per seguire il follow-up delle proposte di adeguamento del Modello formulate, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Il programma annuale delle verifiche dovrà, inoltre, prevedere lo svolgimento di specifiche indagini interne finalizzate all'accertamento delle violazioni del Modello. Tali verifiche saranno effettuate sia qualora i flussi informativi ricevuti dall'Organismo di Vigilanza evidenzino situazioni anomale o comunque degne di analisi, sia a seguito di segnalazioni che l'Organismo di Vigilanza ha ritenuto meritevoli di indagine o di ulteriori approfondimenti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, almeno annualmente, una relazione da inviare al Consiglio di Amministrazione in ordine:

- alle attività svolte;
- alle eventuali criticità emerse (sia in termini di comportamenti o eventi interni ad Finaosta S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello);
- ai suggerimenti in merito agli interventi correttivi e migliorativi da condurre;
- allo stato di realizzazione degli interventi deliberati dal Consiglio di Amministrazione al fine di rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo di Vigilanza stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti.

5.10. Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.

5.11. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Controllo nelle apposite cartelle informatiche e/o dossier cartacei per un periodo di 10 anni.



6. Adozione del Modello

6.1. Adozione e modifiche del Modello. Regole e Principi Generali

- Per quanto attiene alla **Parte Generale**, costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a:

il D.Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante; il Modello e Codice Etico; la costruzione del Modello, la sua funzione, i principi e gli elementi ispiratori; le modalità di adozione e di successive modifiche del Modello; l'identificazione dell'Organismo di Controllo, la sua nomina e revoca; le sue funzioni e poteri; l'attività di *reporting* dell'Organismo di Controllo verso il vertice aziendale; i flussi informativi verso l'Organismo di Controllo (informazioni di carattere generale ed obbligatorie); la raccolta e conservazione delle informazioni; l'adozione del Modello; la formazione delle risorse e la diffusione del Modello (formazione ed informazione dei Dipendenti e la informazione dei Consulenti e dei Partner); il sistema disciplinare e le relative sanzioni; le verifiche sull'adeguatezza del Modello;

- per quanto attiene alla **Parte Integrativa 1** (reati commessi nei rapporti con la P.A.), costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a:

le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A.; la funzione della Parte Integrativa 1; le regole generali (il sistema in linea generale, il sistema di deleghe e procure, i principi generali di comportamento; i principi di trasparenza, il processo formale di approvazione ed esecuzione dei pagamenti, erogazioni e di rendicontazione); i controlli dell'Organismo di Controllo;

- per quanto attiene alla **Parte Integrativa 2** (reati societari e abusi di mercato) costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a:

le fattispecie dei reati societari; la funzione della Parte Integrativa 2; le regole generali (il sistema in linea generale ed i principi generali di comportamento); i controlli dell'Organismo di Controllo.

- per quanto attiene alla **Parte Integrativa 3** (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a:

le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro; la funzione della Parte Integrativa 3; le regole generali (il sistema in linea generale ed i principi generali di comportamento); i controlli dell'Organismo di Controllo.

- per quanto attiene alla **Parte Integrativa 4** (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a:

le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; la funzione della Parte Integrativa 4; le regole generali (il sistema in linea generale ed i principi generali di comportamento); i controlli dell'Organismo di Controllo.

- per quanto attiene alla **Parte Integrativa 5** (delitti informatici e trattamento illeciti di dati) costituiscono Regole e Principi Generali i paragrafi relativi a:

le fattispecie di reato presupposto di responsabilità per l'Ente previste dall'art. 24 bis D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; processi sensibili e funzioni coinvolte nell'ambito delle attività svolte da Finaosta S.p.A.; Principi generali di comportamento; Regole specifiche di comportamento.

Non costituiscono Regole e Principi Generali, ma si differenziano nella sostanza all'interno del presente Modello, i Processi Sensibili individuati da FINAOSTA, nonché le procedure specifiche, previste e costruite *ad hoc* sulla sua specifica realtà aziendale, da adottare nell'espletamento delle attività a rischio di Reati. Qualsiasi modifica alle Regole e ai Principi Generali devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.



7. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di FINAOSTA garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Controllo in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali.

- ***La comunicazione iniziale***

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene inviata una @mail con l'indicazione di fare riferimento a documenti presenti nell'area riservata del sito (es. Codice Etico, ecc.), al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- ***La comunicazione successiva***

Le successive modifiche del Modello sono diffuse all'interno dell'azienda tramite Comunicazione di Servizio e, comunque, sono rese disponibili sul sito intranet aziendale in apposita sezione ("Modello 231/2001").

- ***La formazione***

FINAOSTA ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione (in particolare corsi di formazione anche proposti dalle strutture aziendali che direttamente gestiscono tematiche presenti nel perimetro ex D.Lgs. 231/2001).

7.2. Informazione ai Consulenti ed ai Partner

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza di FINAOSTA che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.



8. Sistema disciplinare

8.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Controllo ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

8.2. Misure nei confronti di quadri direttivi e personale delle aree professionali

8.2.1. Sistema disciplinare

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL per i quadri e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali delle regole comportamentali di cui al presente Modello nonché di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne costituisce parte integrante, integra ipotesi di illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui all'art. 44 del CCNL, e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni;
- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'azienda – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, i poteri sono conferiti, alla Direzione Generale.

8.2.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi per la società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello o dal PTPCT (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Controllo in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o



del PTPCT (per cui possono essere applicate – modulate a seconda della gravità dell'infrazione – le misure del rimprovero verbale o del rimprovero scritto);

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello ovvero del PTPCT o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del PTPCT stessi che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati (per cui può essere applicata la misura della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni);
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello o del PTPCT e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati (per cui può essere applicata la misura del licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro);
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o del PTPCT, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 (per cui può essere applicata la misura del licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto).

Costituiscono altresì ipotesi di illecito disciplinare:

- l'ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza o del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale cui l'interessato era tenuto;
- la segnalazione, con dolo o colpa grave, di illeciti o violazioni del Modello che si rivelino infondate;
- violazione delle misure previste a tutela dei segnalanti nell'ambito della "Procedura 66 - Segnalazioni *whistleblowing*" adottata in applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Controllo e della Direzione Generale, rimanendo quest'ultima responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sentite, eventualmente, il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Nello specifico l'Organismo di Vigilanza trasmette alla Direzione Generale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.



A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, la Direzione Generale convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali il soggetto interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, a tale incontro è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza.

In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate la Direzione Generale si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione nonché riguardo la concreta comminazione della stessa sentita, eventualmente, il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto all'interessato nel rispetto degli eventuali termini previsti dal CCNL.

All'Organismo di Vigilanza è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

8.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società, e in particolare il Consiglio di Amministrazione, provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL unico per i dirigenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali dalla stessa applicato tenuto conto della gravità della/e violazione/i e dell'eventuale reiterazione.

In considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società ed i lavoratori con qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il **licenziamento con preavviso** ovvero con il **licenziamento per giusta causa**, applicati, in ogni caso, nelle ipotesi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, la Società, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, con riferimento alle infrazioni meno gravi, di applicare la misura del **rimprovero scritto** - in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello - ovvero della **sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni**, in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.

8.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate le seguenti misure:

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;



- b) Revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti;
- c) Decurtazione degli emolumenti;
- d) Sospensione temporanea dalla carica;
- e) Revoca dalla carica.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di uno o più soggetti che rivestano la carica di Consigliere, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle disposizioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il Consigliere a cui è contestata la violazione. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- -comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che orali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

In occasione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, a norma degli articoli 2392 e seguenti c.c., convoca l'Assemblea dei Soci per le determinazioni del caso.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui, a norma dell'art. 6 comma 4 *bis* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, le funzioni di Organismo di Vigilanza siano attribuite al Collegio Sindacale, l'Assemblea verrà convocata per gli opportuni provvedimenti come Collegio Sindacale.



8.5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, possono essere applicate le seguenti misure:

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Sospensione temporanea dalla carica;
- c) Revoca dalla carica ai sensi dell'art. 2400 comma II c.c.

L'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società, per il tramite dei rispettivi Presidenti, mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Nel caso di attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale l'Organo informa il solo Consiglio di Amministrazione.

A seguito dell'acquisizione della relazione il Consiglio di Amministrazione in riunione congiunta con il Collegio Sindacale, convoca il Sindaco interessato a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea dei Soci per le determinazioni del caso.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di più Sindaci o dell'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

8.6. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati sono oggetto di analisi e valutazione da parte delle competenti strutture aziendali anche considerando eventuali specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni



concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001. Misure applicabili sono:

- a) La diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- b) La risoluzione del relativo contratto ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni causati dal comportamento tenuto dal Collaboratore o dal Soggetto esterno.

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali volte a garantire il rispetto dei principi del Codice Etico e delle regole del Modello applicabili ai terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette alle strutture aziendali competenti rispetto al rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Codice Etico e/o del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Le strutture aziendali competenti inviano all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di *partnership* che si intendono applicare.



9. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo di Controllo svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da FINAOSTA in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Controllo, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Controllo che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione e, se non diversamente informato, al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Controllo esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.



10. Elenco reati ex D.Lgs. 231/2001

Elenco dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01, aggiornato al 7 aprile 2022.

- 1) **Art. 24 D.Lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:** art 316 bis, c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche); art. 316 ter, c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche); art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture); 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa ai danni dello Stato); 640, bis, c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 640 ter c.p. (Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea), art. 2 Legge 23 dicembre 1986 n. 898. **Articolo modificato dal D.Lgs. 75/2020 e dal D.L. 25 febbraio 2022 n. 13**

- 2) **Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:** art. 491-bis c.p. (Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria); art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); art. 615-quater c.p. (Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici); art. 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici); art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità); art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici); art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità); art 640-quinquies c.p. (Frode informatica del certificatore di firma elettronica). **Articolo aggiunto dalla L. 48/2008 e modificato dalla L. 133/2019 e dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238**

- 3) **Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata:** art. 416 c.p. (associazione per delinquere; con aggravamento ove diretta a commettere taluno dei delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, immigrazione clandestina aggravata, delitti in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti); art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere); art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso); art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione); art. 74 DPR 309/90 (Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope) art. 416 (Associazione per delinquere); art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p. (Delitti concernenti la fabbricazione, il traffico, la detenzione e il porto di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine). **Articolo aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015**

- 4) **Art. 25 D.Lgs. 231/2001 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:** art. 318, c.p. (Corruzione per atto d'ufficio); art. 321, c.p. (Pene per il corruttore); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 319, c.p. (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 317, c.p. (Concussione); art. 319 bis, c.p. (Circostanze aggravanti); (Corruzione in atti giudiziari); art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Riferimento alle persone indicate nell'art. 320, c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 322, bis, c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri); art. 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite) **Articolo modificato dalla L. 190/2012 e L.3/2019;**

articolo 314 c.p. primo comma (Peculato), 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 323 (Abuso d'ufficio) a condizione che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea **Ipotesi introdotte dal D.Lgs. 75/2020**



- 5) **Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 - Reati di falso nummario:** art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate); art. 454 c.p. (Alterazione di monete); art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate); art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede); art. 459 c.p. (Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati); art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo); art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigrana); art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati); art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni); art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). **Articolo aggiunto dal D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016**
- 6) **Art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio:** art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio); art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio); art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine); art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci); art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale); art. 517-quater. c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari); art. 513-bis. c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza); art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali). **Articolo aggiunto dalla L. 99/2009**
- 7) **Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 - Reati societari:** tutti i reati societari previsti dal cod. civ.. Art. 2621 (False comunicazioni sociali); art. 2621 bis (Fatti di lieve entità); art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate); art. 2623 (Falso in prospetto - abrogato dalla L. 262 del 28 dicembre 2005); art. 2624 commi 1 e 2 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione - abrogato dal D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010); art. 2625 comma 2 (Impedito controllo - Modificato dal D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010); art. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti); art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); art. 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); art. 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori); art. 2629 bis (Omessa comunicazione del conflitto di interessi); art. 2632 (Formazione fittizia del capitale); art. 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori); art. 2635 comma 3 (Corruzione tra privati); art. 2635-bis comma 1 (Istigazione alla corruzione tra privati); art. 2636 (Illecita influenza sull'assemblea); art. 2637 (Aggiotaggio); art. 2638 commi 1 e 2 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). **Articolo aggiunto dal D.Lgs. 61/2002, modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017**
- 8) **Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:** delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché delitti di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, riciclaggio. Art. 270 bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); art. 270 ter c.p. (Assistenza agli associati); art. 270 quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270 quater 1 c.p. (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo); art. 270 quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270 sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo); art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione); art. 280 bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art. 289 bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo); art. 270-bis 1 c.p. (Circostanze aggravanti e attenuanti) [già art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n.625 convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n.15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)]; art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999. **Articolo aggiunto dalla L. 7/2003**
- 9) **Art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:** Art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). **Articolo aggiunto dalla L. 7/2006**
- 10) **Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale:** art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); art. 600 bis comma 1 e 2 c.p. (Prostituzione minorile); art. 600 ter comma 1, 2, 3 e 4 c.p. (Pornografia minorile); art. 600 quater c.p. (Detenzione o



accesso a materiale pornografico); art. 600 quater 1 c.p. (Pornografia virtuale); art. 600 quinquies c.p. (Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); art. 601 c.p. (Tratta di persone); art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi); art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro); art. 609 undecies (Adescamento di minorenni). **Articolo aggiunto dalla L. 228/2003; modificato dalla L. 199/2016 e dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238**

- 11) **Art. 25 sexies, D.Lgs 231/2001 - Reati di abuso di mercato**: abusi di mercato (market abuse): art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate); art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (Manipolazione del mercato). **Articolo aggiunto dalla L. 62/2005 e modificato dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238**
- 12) **Art.25-septies. D.Lgs 231/2001 - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**: art. 589 c.p. (Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). **Articolo aggiunto dalla L. 123/2007**
- 13) **Art.25-octies D.Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**: art. 648 c.p. (Ricettazione); art. 648 bis c.p. (Riciclaggio); art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); art. 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio). **Articolo aggiunto dal D.Lgs. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014**
- 14) **Art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**: art. 493 ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti); art. 493 quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti). **Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021**
- 15) **Art.25, novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**: Sanzioni penali in materia di diritto d'autore ai sensi degli artt. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, della legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). **Articolo aggiunto dalla L. 99/2009**
- 16) **Art.25 decies - Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**: art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). **Articolo aggiunto dalla L. 116/2009**
- 17) **Art.25 undecies - Reati ambientali**: art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale); art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale); art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente); art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti); art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività); art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); art. 137 (Norme in materia ambientale - Sanzioni penali) commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 c.p., art. 256 (Attività di rifiuti non autorizzata) commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 4, 5, 6 primo periodo, art. 257 (Bonifica dei siti) commi 1 e 2, art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4 secondo periodo, art. 259 (Traffico illecito di rifiuti) comma 1, art. 452 quaterdecies c.p. commi 1 e 2 [già art. 260 (Attività organizzate per il traffico di rifiuti) commi 1 e 2]), art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo e secondo periodo; art. 279 (Sanzioni) comma 5 del D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale); art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1 per i reati del c.p. richiamati (Libro II, Titolo VII, Capo III - Della falsità in atti), art. 6 comma 4 della Legge n°150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione); art. 3 comma 6 L. n°549 del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente); art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 del D.Lgs. n°202 del 6 novembre



2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni). **Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011; modificato dalla L. 68/2015; modificato dal D.Lgs. 21/2018**

- 18) **Art.25 duodecies D.Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** art. 22, comma 12-bis; art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n° 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). **Articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012; modificato dalla L. 161/2017**
- 19) **Art.25 terdecies D.Lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia:** art. 604 bis comma 3 c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) [già art. 3, comma 3 bis della L. 13 ottobre 1975 n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966)]. **Articolo aggiunto dalla L. 167/2017; modificato dal D.Lgs. 21/2018**
- 20) **Art. 25 quaterdecies - Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati :** art. 1 Legge 13.12.1989 n. 401 (Frodi in competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti); art. 4 Legge 13.12.1989 n. 401 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) **Articolo aggiunto dalla L. 39/2019;**
- 21) **Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari :** art. 2 D.Lgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni insistenti); 3 D.Lgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici); 8 D.Lgs 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti); 10 D.Lgs 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto); 11 D.Lgs 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) **Articolo aggiunto dalla L. 157/2019**

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele); art. 5 D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione); art. 10 - quater D.Lgs. 74/2000 (indebita compensazione) **Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020** (a condizione che siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 Milioni)

- 22) **Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando:** art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi); art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nel movimento marittimo delle merci) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nel movimento delle merci per via aerea) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nelle zone extra-doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi); art.287 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nei depositi doganali) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri); art. 291 ter D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (circostanze aggravanti nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri); art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (altri casi di contrabbando) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art. 294 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato) in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi; art.



295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (circostanze aggravanti del contrabbando); contravvenzioni di cui agli articoli da 302 a 322 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi. **Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020**

23) **Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale:** art. 518 *bis* c.p. (furto di beni culturali); art. 518 *ter* c.p. (appropriazione indebita di beni culturali); art. 518 *quater* c.p. (ricettazione di beni culturali); art. 518 *octies* c.p. (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); art. 518 *novies* c.p. (violazioni in materia di alienazione di beni culturali); art. 518 *decies* c.p. (importazione illecita di beni culturali); art. 518 *undecies* c.p. (uscita o esportazione illecite di beni culturali); art. 518 *duodecies* c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); art. 518 *quaterdecies* c.p. (contraffazione di opere d'arte). **Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22.**

24) **Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:** art. 518 *sexies* c.p. (riciclaggio di beni culturali); art. 518 *terdecies* c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). **Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22.**

I suddetti delitti costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente **anche nella forma tentata**, ma in tal caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte. L'ente non ne risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (**art. 26 D.Lgs. 231/2001**).

Infine, sebbene non direttamente inseriti nel testo D.Lgs. 231/01, meritano di essere considerate le fattispecie di reato previste dalla **L. 16 marzo 2006, n.146 (artt. 3 e 10) - Reati transnazionali** in quanto possono generare una forma di responsabilità ai sensi del Decreto stesso.

Art.3 - Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art.10 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 (Associazione per delinquere) e 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) del codice penale, dall'articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.



3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote (comma abrogato dall'art. 64 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 231/07).
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni (comma abrogato dall'art. 64 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 231/07).
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine), commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 (Favoreggiamento personale) del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.